



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.C.	N° 60	del 30/11/2021	Originale
OGGETTO:	CRITERI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.43 COMMA 2 QUINQUIES DELLA L.R. 12/2005, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.4 COMMA 1 LETTERA C) DELLA L.R.18/2019		
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.			

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19.30 in Paderno Dugnano, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AROSIO SIMONA e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1) CASATI EZIO - Sindaco	X	14) TESTA VALERIO	X
2) CAPUTO DANIELA	X	15) ZANARDI ELIA	X
3) CATTANEO FEDERICO	X	16) AROSIO SIMONA	X
4) MARELLI EUGENIO	X	17) BOGANI GIANLUCA	X
5) DANZA NAPOLEONE	X	18) PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO	X
6) MAZZOLA PIETRO	X	19) BOATTO FRANCESCO	X
7) ROMANI LUCIO	X	20) LANDRO ALESSANDRA	X
8) SETTE MARCO	X	21) RIENZO FRANCESCO IGNAZIO	X
9) TIANO WALTER	X	22) MOSCONI MARIO GIOVANNI	X
10) TOMINETTI ILARIA IVONNE	A	23) BOFFI ROBERTO CARLO	A
11) CASTELLI DARIA	A	24) TORRACA UMBERTO	A
12) LAGANA' DANIELA	X	25) GHIONI ALBERTO	X
13) SCIRPOLI MICHELE	X		

Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 21 i presenti e n. 4 gli assenti il Consiglio Comunale procede all'esame della seguente deliberazione.

OGGETTO:	CRITERI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.43 COMMA 2 QUINQUIES DELLA L.R. 12/2005, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.4 COMMA 1 LETTERA C) DELLA L.R.18/2019
-----------------	---

Il Presidente del Consiglio Simona Arosio dopo aver introdotto l'argomento passa la parola al Sindaco Ezio Casati per l'illustrazione del punto.

Interviene il Capogruppo Bogani che dichiara che il gruppo LEGA PADERNO DUGNANO voterà a favore.

Entra il Consigliere Boffi, Presenti n. 22 Consiglieri. Assenti n. 3 (Tominetti , Castelli, Torraca)

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

PREMESSO CHE:

- la L.R. 18/2019 recante "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali", nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, promuove una serie di misure di incentivazione e semplificazione, modificando e integrando, in particolare, la L.R. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, la L.R. 12/2005 sul governo del territorio, la L.R. 6/2010 in materia di commercio e fiere e la L.R. 7/2017 per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti;
- al fine di favorire gli interventi di rigenerazione e incentivare un'elevata qualità nel recupero del patrimonio edilizio esistente, la L.R.18/2019 introduce delle modifiche al capo IV "Contributo di costruzione" della L.R.12/05 individua alcune misure di incentivazione, quali, in particolare per quanto qui di interesse, la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione;
- l'articolo 4 comma 1 lettera c) della L.R. 18/2019, che ha aggiunto all'articolo 43 della L.R. 12/2015:
 - il comma 2 quater prevede negli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento, salva la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori riduzioni. Nei casi in cui il relativo titolo abilitativo preveda un convenzionamento il comune può sempre rimodulare in aumento o in riduzione il contributo di costruzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria a supporto della quantificazione del valore economico delle trasformazioni urbanistiche e degli investimenti a esse collegati. La Giunta regionale individua le modalità e i requisiti per l'elaborazione della valutazione economico-finanziaria degli interventi.
 - il comma 2 quinquies prevede che la Giunta regionale [emanati con D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3509 Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19)] definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle seguenti finalità:
 - a) promozione dell'efficientamento energetico;

- b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;*
 - c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;*
 - d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;*
 - e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;*
 - f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;*
 - g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;*
 - h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;*
 - i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;*
 - j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;*
 - k) l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.*
- Il comma 2 sexies prevede una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata:
 - a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
 - b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;
 - c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;
 - d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune.';
- l'articolo 4 comma 1 lettera e) della L.R. 18/2019, che ha sostituito il comma 8 dell'articolo 44 della L.R. 12/2015 con il seguente:
 - comma 8. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni. ;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 21.12.2002 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e la determinazione degli importi stessi relativi alla nuova edificazione ed alla ristrutturazione edilizia, cui è seguito, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 380/01 (01/07/2003), successivamente aggiornata con deliberazione consiliare n. 116 del 29/11/2004, con deliberazione di GC n. 238 del 27/12/2007, con deliberazione di GC n. 36 del 16/02/2012;
- successivamente all'entrata in vigore del PGT nel luglio del 2013, con la delibera di Consiglio Comunale nr.37 del 12/02/2015 di "Definizione corrispondenza tra le zone omogenee previste dalle norme tecniche di attuazione al PRG e gli ambiti e funzioni individuati dal piano di governo del territorio vigente (PGT) ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria" è stata stabilita la corrispondenza tra le "zone omogenee" del PRG e gli "Ambiti" del PGT secondo le tabelle 1 e 2 relative agli importi alla nuova edificazione ed alla ristrutturazione edilizia.
- con delibera di Consiglio Comunale nr.42 del 22/07/2015 di "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione finalizzato al recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione in applicazione dell' art. 17 comma 4 bis del DPR 380/01" il Comune ha disposto:
 - in applicazione dell'art.17 comma 4bis del DPR 380/01 le riduzioni del contributo di costruzione nella misura della tabella 1 allegata alla delibera.
 - che la misura della riduzione del beneficio relativo al contributo di costruzione, determinato ai sensi dell' 17 comma 4bis del DPR 380/2001, si somma alla riduzione del contributo di costruzione già previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16 comma 10 dello stesso DPR 380/2001 ulteriormente disciplinato all'art. 44 comma 10bis della L.R. 12/2005 e smi.
 - di stabilire che, il beneficio di cui l'art. 17 comma 4bis del DPR 380/2001 è applicabile agli interventi oggetto di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione indicata all'art. 3 del DPR 380/01 e smi, qualora non sia prevista modificazione della destinazione d'uso verso altre che prevedano una maggiorazione del valore del bene rispetto alla destinazione originaria.
 - di considerare dismesso il bene immobile in cui lo stato di abbandono o inutilizzo sia protratto ininterrottamente da almeno due anni nel caso di attività economiche e quattro nel caso di immobili residenziali. Di considerare dismesso il fabbricato ove siano verificate le seguenti circostanze:
 - sia sottoutilizzo ovvero siano inutilizzate almeno il 75% delle s.l.p. ovvero i 3/4 delle unità immobiliari costituenti l'immobile;
 - il fabbricato sia esente dagli obblighi tributari corrispondenti agli immobili sfitti ovvero l'immobile goda delle esenzioni dal pagamento dei tributi comunali per causa di inutilizzo o inagibilità;
 - siano intervenute le comunicazioni di cessata attività presso gli uffici comunali.

Considerato che con la LR 11/2021 Regione Lombardia ha esteso l'identificazione di patrimonio edilizio dismesso agli immobili di qualsiasi destinazione d'uso dismessi da almeno un anno che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale

CONSIDERATO CHE:

- la percentuale di sconto prevista nella delibera di Consiglio Comunale nr.42 del 22/07/2015 è da applicare al valore degli oneri previsti per le nuove costruzioni. Questa specifica non è più presente nell'art. 17 comma 4bis del DPR380/01 oggi vigente il quale dispone "4-bis. *Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il*

contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso."

- La riduzione del contributo di costruzione di cui criteri della DGR 3509/2020 si somma ad ulteriori riduzioni previste, in materia, dalla L.R. 12/05, nei seguenti casi di applicazione:
 - al comma 8 art. 44 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni";
 - al comma 6 art. 48 per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5";
 - al comma 2 quater, art. 43 negli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento, salva la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori riduzioni. Nei casi in cui il relativo titolo abilitativo preveda un convenzionamento il comune può sempre rimodulare in aumento o in riduzione il contributo di costruzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria a supporto della quantificazione del valore economico delle trasformazioni urbanistiche e degli investimenti a esse collegati. La Giunta regionale individua le modalità e i requisiti per l'elaborazione della valutazione economico-finanziaria degli interventi."
- La somma di tali incentivi non è invece ammessa, ai sensi dell'art. 40 ter, comma 5, per gli interventi di recupero degli edifici rurali che versano in stato di dismissione o abbandono dall'uso agricolo esistenti. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto del 50 per cento e non è consentita l'applicazione ai medesimi interventi delle ulteriori riduzioni previste dalla stessa l.r. 12/05. Nell'ambito degli interventi disciplinati dall'art. 40 ter, è previsto tuttavia che il contributo di costruzione non sia dovuto se la destinazione d'uso dell'edificio recuperato è agricola.
- L'art. 43 comma 2 quinquies della L.R.12/05 prevede infatti che il Comune possa avvalersi della facoltà di modulare le riduzioni previste con la DGR 3509/2020. Pertanto, per ciascuna finalità e criterio, le percentuali indicate nell'Allegato A della DGR 3509/2020 potranno essere modulate da zero, prevedendo quindi la possibilità di non applicare la riduzione (eccezion fatta per la lettera d), j) e k), per le quali sono comunque previste percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione rispettivamente del 5% e 15% e 5%) ad una percentuale maggiore di quella riportata nell'Allegato A della DGR 3509/2020 anche sulla base dei seguenti considerazioni:
 - applicazione o mancato utilizzo, per lo stesso intervento, dell'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal comma 5 art. 11 l.r. 12/05;
 - applicazione delle ulteriori riduzioni già previste dal comma 8 art. 44, comma 6 art. 48, comma 2 quater, art. 43;
 - livello qualitativo raggiunto, complessità, costo degli interventi e collocazione territoriale degli stessi.
- i criteri regionali indicano che è facoltà del Comune modulare le percentuali riferite ad ogni finalità e criterio, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in base alla peculiarità del proprio territorio ed in ragione delle specifiche strategie di governo ad esse sottese;
- i disposti di cui alla D.G.R. 3509/2020 definiscono che ai fini delle necessarie verifiche, l'istanza

per il rilascio del titolo abilitativo che dà accesso alla riduzione del contributo di costruzione deve essere accompagnata, oltre che dalla necessaria documentazione amministrativa e di progetto, anche da una asseverazione del progettista, o altro tecnico abilitato, che dimostri, con apposita relazione e per ciascuna delle finalità perseguite nel progetto, il raggiungimento delle prestazioni richieste.

A valle dell'esecuzione dei lavori, il raggiungimento dei livelli prestazionali dichiarati in sede progettuale dovrà essere dimostrato da apposita relazione asseverata dal Direttore dei Lavori (o da altro professionista abilitato nel caso in cui la particolarità degli interventi richieda l'assunzione di responsabilità da parte di particolari figure professionali) che accompagnerà la Segnalazione Certificata di Agibilità e/o la fine lavori a seconda del tipo di intervento.

- l'allegato A *"Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43 comma 2 quinquies"* precisa che *"la riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di costruzione) indicata si applica, a partire dall'entrata in vigore prevista dal presente provvedimento, fatta salva la facoltà dei comuni di modulare tali incrementi sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dei presenti criteri"*;

VISTI:

- l'art. 1 della L.R. n. 4 *"Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismo, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"* del 31.03.2020, che ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per l'anno 2020 come segue *"i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre"*;
- l'art. 28, comma 3 della Legge Regionale n. 18 *"Assestamento al Bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali"* del 07.08.2020 che ha ulteriormente sospeso per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia l'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale sopracitata, per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione;
- la L.R. n.22 del 27.11.2020 che ha disposto il differimento temporale al 30.04.2021 di alcuni adempimenti previsti dalla L.R. n.18 del 2019
- la L.R. n. 11 del 24.06.2021 che ha disposto ulteriore differimento al 31.12.2021

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Territorio nella seduta del 22 novembre 2021;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore del settore Economico/Finanziario e Servizi Informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Prima della votazione della delibera e dell'immediata eseguibilità, esce il Presidente del Consiglio comunale Simona Arosio.

La sostituisce il Vicepresidente del Consiglio Roberto Carlo Boffi. Presenti n. 21 Consiglieri. Assenti n. 4 (Tominetti, Castelli, Torraca, Arosio)

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Vicepresidente:

– Presenti n. 21 (assenti n.4: Tominetti, Castelli, Torraca, Arosio)

- votanti n. 21
- favorevoli n. 21 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette, Tiano, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Ghioni)

D E L I B E R A

- 1) di eliminare dalla tabella 1 e 2 allegata alla delibera di Giunta Comunale nr.37 del 12/02/2015 di "Definizione corrispondenza tra le zone omogenee previste dalle norme tecniche di attuazione al PRG e gli ambiti e funzioni individuati dal piano di governo del territorio vigente (PGT) ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria" la colonna relativa agli oneri di ristrutturazione dando atto che per le opere di ristrutturazione si applicano i disposti:
 - a. dell'art. 44-Oneri di urbanizzazione comma 8 art. della L.R.12/05 in cui gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta (60) per cento.
 - b. dell'art. 48-Costo di costruzione comma 6 per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni
- 2) di applicare ai sensi dell'art. 43-Contributo di costruzione comma 2 quater della L.R.12/05 negli ambiti della rigenerazione identificati –con specifico e distinto atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies)- in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, una riduzione del 50 per cento del contributo di costruzione dovuto,
- 3) Di mantenere inalterate le percentuali di riduzione previste dalla DGR3509/2020 in virtù dell'applicazione delle ulteriori riduzioni già previste dal comma 8 art. 44, comma 6 art. 48, comma 2 quater, art. 43 a cui le percentuali della DGR 3509/2020 si sommano.
- 4) di dare atto che la somma di tali incentivi non è invece ammessa, ai sensi dell'art. 40 ter, comma 5, per gli interventi di recupero degli edifici rurali che versano in stato di dismissione o abbandono dall'uso agricolo esistenti. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto del 50 per cento e non è consentita l'applicazione ai medesimi interventi delle ulteriori riduzioni previste dalla stessa l.r. 12/05.
- 5) Di eliminare dalla tabella 1 della delibera di Consiglio Comunale nr.42 del 22/07/2015 di "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione finalizzato al recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione in applicazione dell'art. 17 comma 4 bis del DPR 380/01" le voci con una riduzione percentuale del contributo di costruzione pari o inferiore ad una percentuale di riduzione del 50%. Agli interventi di ristrutturazione sul patrimonio dismesso si applicano le percentuali di riduzione per gli oneri di urbanizzazione previsti dall'art.44 comma 8 e per il costo di costruzione quelli previsti dall'art.48 comma 6, nonché le ulteriori riduzioni previste dalla DGR XI/3509/2020.
- 6) Di considerare –ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 42/2015 ed in linea con gli orientamenti definiti dalla normativa regionale- dismesso il bene immobile di qualsiasi destinazione in cui lo stato di abbandono o inutilizzo sia protratto ininterrottamente da almeno un anno

- 7) Di dare atto che l'applicazione delle riduzioni di cui sopra è valevole per tre anni in linea con l'arco temporale di aggiornamento dei valori degli oneri di urbanizzazione disposto dall'art. 44 comma 1 della L.R.12/05.
- 8) Di trasmettere a Regione Lombardia, per il monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, l'invio delle eventuali determinazioni assunte per la modulazione della riduzione del contributo di costruzione (art. 43, comma 2 quinquies della l.r. 12/05).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Vicepresidente:

- Presenti n. 21 (assenti n.4: Tominetti, Castelli, Torraca, Arosio)
- votanti n. 21
- favorevoli n. 21 (Casati, Caputo, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette, Tiano, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Mosconi, Boffi, Ghioni)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Comune Paderno Dugnano	FERRI PAOLA LUISA MARIA
SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	FINI ALESSANDRA
Responsabile del procedimento: FERRI PAOLA LUISA MARIA - data proposta 03/03/2021	

Oggetto: CRITERI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.43 COMMA 2 QUINQUIES DELLA L.R. 12/2005, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.4 COMMA 1 LETTERA C) DELLA L.R.18/2019

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)

Favorevole ☒

Contrario ☐

motivazione:

Paderno Dugnano, 25/11/2021

IL DIRETTORE
FERRI PAOLA LUISA MARIA

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

REGOLARITA' CONTABILE (controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica)

Favorevole ☒

Contrario ☐

motivazione:

Paderno Dugnano, 25/11/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO

DI RAGO VINCENZO

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

Letto e firmato.

IL VICEPRESIDENTE
BOFFI ROBERTO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)